

(N. 747)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1984

Conferma o annullamento delle gestioni di fondi al di fuori
del bilancio autorizzate in base a leggi speciali

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, al fine di evitare il proliferare delle gestioni fuori bilancio, cioè di quelle gestioni di somme introitate ed impiegate senza alcun collegamento con l'entrata e la spesa del bilancio dello Stato e, di fatto, sottratte a qualsiasi controllo esterno, venne emanata la legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Detta legge, nel disporre la soppressione di tutte le gestioni non autorizzate da leggi speciali, consentì la continuazione, con particolari norme di controllo, di quelle che, invece, risultavano costituite sulla base di un apposito provvedimento legislativo.

Per la rendicontazione ed il controllo delle predette gestioni furono, poi, emanate specifiche norme con il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e con il decreto ministeriale 14 dicembre 1977.

Successivamente, la legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa alla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ribadì, all'articolo 33, i principi ispiratori della citata legge n. 1041 ed al fine di procedere ad un aggiornamento delle gestioni in parola dispose la presentazione al Parlamento, da parte del Ministero del tesoro, di un disegno di legge inteso a confermare o ad annullare le gestioni di fondi al di fuori del bilancio autorizzate in base a leggi speciali svolgentisi nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

Il predetto provvedimento, comunicato alla Presidenza del Senato in data 26 gennaio 1980 (atto Senato n. 688), fu assegnato per l'esame alla 5ª Commissione bilancio che istituì nel proprio ambito una Sottocommissione alla quale affidò la redazione degli eventuali emendamenti da apportare al disegno di legge proposto.

Lo scioglimento anticipato delle Camere non ha consentito la trasformazione in legge del suddetto provvedimento.

Al fine di adempiere alla prescrizione dell'ultimo comma del ricordato articolo 33 della legge n. 468 del 1978 ed in considerazione dell'importanza che la delicata e complessa materia di cui trattasi riveste, si è provveduto, nel rispetto delle intese raggiunte con l'anzidetta Sottocommissione, a predisporre l'unito disegno di legge che risulta costituito di 13 articoli, ripartito in quattro titoli, il cui contenuto si ritiene utile riassumere.

Il titolo I, costituito dall'articolo 1, elenca le gestioni fuori bilancio che in virtù di leggi speciali operano nell'ambito delle varie Amministrazioni statali e che devono ritenersi confermate. Nel testo elaborato, a fianco di ogni gestione viene indicata la legge che l'ha introdotta. È da tener presente che il Fondo di rotazione *ex* articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (indicato al n. 5 dell'elenco del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), viene soppresso con l'articolo 4 del disegno di legge concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento interno degli atti normativi comunitari, contestualmente approvato dal Consiglio dei ministri.

Il titolo II, che comprende gli articoli da 2 a 9, contiene norme concernenti l'istituzione della gestione della rivendita di tabacchi e carte valori postali ai detenuti, del Fondo per la mensa degli agenti di custodia e degli spacci cooperativi militari per gli agenti medesimi. Detto titolo riproduce provvedimenti ripresentati nel corso dell'VIII legislatura (atto Camera n. 858 e atto Senato n. 1849) e decaduti per sopravvenuto scioglimento del Parlamento.

In particolare l'articolo 2 prevede che il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro della difesa, con propri decreti, possono autorizzare, rispettivamente, i direttori degli istituti penitenziari della Repubblica e i comandanti degli stabilimenti militari di custodia preventiva e di pena a chiedere al

competente ispettorato dei Monopoli l'istituzione di rivendita speciale per lo smercio di tabacchi ai detenuti ed agli internati.

L'articolo 3, nel consentire alle rivendite di cui all'articolo 2 anche la vendita di carte-valori, autorizza a prelevare dal peculio dei detenuti e degli internati le somme occorrenti per l'approvvigionamento dei tabacchi e delle carte-valori postali.

L'articolo 4 indica le modalità di versamento degli utili conseguiti dalle anzidette rivendite.

L'articolo 5 definisce le spese generali di gestione ai fini della determinazione degli utili delle gestioni in parola.

L'articolo 6 stabilisce che il fondo costituito dagli utili conseguiti dalle rivendite di cui trattasi venga destinato a beneficio dei detenuti e degli internati in forma di interventi assistenziali generici e specializzati, oltre i normali programmi di assistenza.

L'articolo 7 prevede le modalità di rendicontazione della gestione relativa alle rivendite di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

L'articolo 8 riconosce le gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative alle sale di convegno, alle mense e agli spacci cooperativi degli agenti di custodia.

L'articolo 9 statuisce il termine entro il quale i provvedimenti relativi alla istituzione e soppressione delle gestioni di cui al precedente articolo 8 devono essere comunicati ai competenti organi di controllo.

Il titolo III, composto dagli articoli 10 e 11, riguarda le gestioni a carattere assistenziale operanti nell'ambito dei Ministeri delle finanze (Corpo della guardia di finanza), della difesa, dell'agricoltura e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) e dell'interno (Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

L'articolo 10, nel prevedere gli organi competenti a determinare la soppressione e la costituzione di gestioni fuori bilancio relative ad attività di protezione sociale che si svolgono nell'ambito delle suddette Amministrazioni, all'ultimo comma, dispone che venga data dimostrazione delle somme destinate a tali gestioni in appositi allegati ai rispettivi stati di previsione della spesa, in

modo da tenere sotto controllo il flusso di risorse che viene canalizzato in questa attività.

L'articolo 11 pone, poi, un preciso termine temporale per l'emanazione di norme regolamentari volte a disciplinare il funzionamento delle gestioni che svolgono attività di protezione sociale, in attuazione dei principi posti dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Il titolo IV, concernente « Norme finali », comprende gli articoli 12 e 13.

L'articolo 12, nel disporre che tutte le gestioni di fondi al di fuori del bilancio dello Stato, attualmente operanti nell'ambito delle Amministrazioni statali, non confermate dal precedente articolo 1, devono intendersi soppresse, prevede norme per la definizione dei rapporti pendenti da tali gestioni.

In relazione alla soppressione delle gestioni fuori bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, il medesimo articolo

12 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione al bilancio della predetta Azienda delle somme esistenti presso le gestioni stesse al momento della loro eliminazione.

Per quanto riguarda la soppressione della gestione dei depositi relativi alla panificazione, l'articolo in parola precisa inoltre che le somme anticipate dai panificatori, per la verifica degli impianti e la loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle vigenti leggi, verranno versate nel bilancio delle locali Camere di commercio e che le corrispondenti spese saranno fatte gravare su apposito capitolo di spesa delle medesime.

L'articolo 13, infine, indica, in relazione alla soppressione della gestione fuori bilancio concernente la distribuzione delle carte di identità, la procedura da seguire per i versamenti all'Erario delle somme dovute dalle amministrazioni comunali per il ritiro di detti documenti.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****CONFERMA DI GESTIONI
FUORI BILANCIO****Art. 1.**

(Elenco delle gestioni fuori bilancio confermate)

Sono confermate le seguenti gestioni di fondi al di fuori del bilancio, operanti nell'ambito delle sottoelencate Amministrazioni centrali:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1) Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (legge 9 febbraio 1979, n. 38, articolo 12).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1) Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (legge 25 luglio 1952, n. 949, articolo 5);

2) Fondo di previdenza del personale dei soppressi uffici dell'alimentazione (legge 6 marzo 1958, n. 199, articolo 14);

3) aiuti alimentari ed indennità di compensazione (legge 21 dicembre 1931, n. 1785);

4) imprese agro-zootecniche in partecipazione gestite dall'ex ASFD (legge 5 gennaio 1933, n. 30);

5) depositi relativi a spese di giudizio presso i commissari per la liquidazione degli usi civici (legge 16 giugno 1927, n. 1766, articolo 39);

6) mense non obbligatorie di servizio, spacci e sale convegno presso le scuole e le altre sedi del Corpo forestale dello Stato.

ANAS

1) Contabilità speciale presso l'ufficio del direttore generale dell'ANAS per le auto

strade romane ed abruzzesi (decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106);

2) contabilità speciale presso l'ufficio del direttore generale dell'ANAS per le autostrade in concessione a varie società autostradali (decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito nella legge 19 febbraio 1979, n. 51).

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI

1) Indennità di missioni eseguite per ragioni d'ufficio a richiesta di privati e di enti non statali (6 organi gestori) (regio decreto 15 novembre 1928, n. 2861);

2) gestione per la stampa, produzione e vendita di cataloghi, guide, riproduzioni ed illustrazioni varie dei beni culturali ed ambientali (ex Casse di soccorso tra il personale di custodia degli istituti di antichità e belle arti) (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, articolo 15);

3) Galleria di arte moderna di Firenze - proventi della vendita dei biglietti d'ingresso (decreto-legge luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 812; regio decreto 16 settembre 1926, n. 1693).

MINISTERO DELLA DIFESA

1) Circoli ricreativi personale della Difesa (legge 28 marzo 1979, n. 88, articolo 140);

2) case del soldato, circoli marinai, posti sosta e ristoro militari (legge 28 marzo 1979, n. 88, articolo 140);

3) sale convegno istituite presso enti, comandi ed unità militari (legge 28 marzo 1979, n. 88, articolo 140);

4) spacci militari (legge 28 marzo 1979, n. 88, articolo 140);

5) spacci aziendali (legge 28 marzo 1979, n. 88, articolo 140);

6) mense non obbligatorie di servizio istituite presso enti, comandi ed unità militari (legge 28 marzo 1979, n. 88, articolo 140).

7) mense aziendali istituite presso enti e stabilimenti militari (legge 28 marzo 1979, n. 88, articolo 140);

8) foresterie (legge 28 marzo 1979, n. 88, articolo 140);

9) soggiorni marini, montani e stabilimenti balneari istituiti nell'ambito di comandi, enti ed unità militari (legge 28 marzo 1979, n. 88, articolo 140);

10) sale cinematografiche istituite presso enti, comandi ed unità militari (legge 28 marzo 1979, n. 88, articolo 140).

MINISTERO DELLE FINANZE

Presso il Corpo della guardia di finanza

1) Mense non obbligatorie di servizio (legge 23 aprile 1981, n. 164, articolo 30);

2) spacci militari per il personale della Guardia di finanza (legge 23 aprile 1981, n. 164, articolo 30);

3) soggiorni marini o montani ovvero stabilimenti balneari (legge 23 aprile 1981, n. 164, articolo 30);

4) circoli ufficiali, circoli per sottufficiali, appuntati e finanziari (legge 23 aprile 1981, n. 164, articolo 30);

5) foresterie, sale convegno e cinematografiche (articolo 30 legge 23 aprile 1981, n. 164, e articolo 26 legge 30 aprile 1982, n. 188).

Presso la Direzione generale per le entrate speciali

6) Lotterie nazionali e Fondo unico di riserva (legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1977, n. 105);

7) concorso pronostici Enalotto (decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

1) Gestione della rivendita di tabacchi e carte valori postali ai detenuti ed internati e destinazione degli utili ad essa relativi;

2) Fondo per la mensa degli agenti di custodia;

3) spacci cooperativi militari per gli agenti di custodia.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

1) Cassa conguaglio per il settore elettrico (già Fondo di compensazione per la unificazione delle tariffe elettriche) — provvedimenti CIP n. 941 del 29 agosto 1961 e n. 34 del 6 luglio 1974 —;

2) Cassa conguaglio zucchero (provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968);

3) diritti fissi applicati sui generi contingenti (legge 17 ottobre 1952, n. 1502);

4) Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale (decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902);

5) Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (legge 12 agosto 1977, n. 675);

6) Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto (provvedimento CIP n. 44 del 28 ottobre 1977);

7) Cassa conguaglio per il settore telefonico (provvedimento CIP n. 24 del 26 maggio 1981);

8) Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14);

9) Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici (legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 20);

10) Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa (legge 5 marzo 1982, n. 63).

MINISTERO DELL'INTERNO

1) Fondo tasse di concorso segretari comunali e provinciali (legge 8 giugno 1962, n. 604, articolo 45);

2) Fondo diritti di segreteria (legge 8 giugno 1962, n. 604, articolo 42);

3) gestione della riserva del Fondo lire UNRRA (Accordo internazionale tra il Governo italiano e l'UNRRA del 12 novembre 1947);

4) circoli sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

5) circoli ricreativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6) sale convegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

7) spacci, bar e alimentari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

8) mense non obbligatorie di servizio istituite presso le scuole centrali antincendi, il Centro studi ed esperienze, le colonne mobili ed i comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

9) foresterie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

10) soggiorni marini, montani e stabilimenti balneari istituiti nell'ambito delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

11) sale cinematografiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

1) Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative ad ispezioni ordinarie (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, articolo 8);

2) Fondo erogazione di provvidenze economiche a favore di lavoratori licenziati o sospesi da aziende carbosiderurgiche (legge 5 novembre 1964, n. 1172);

3) Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato ed assistenza sociale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804);

4) Fondo per la mobilità della manodopera (legge 12 agosto 1977, n. 675, articolo 28);

5) Fondo di rotazione destinato a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo delle azioni realizzate da istituti o enti di diritto privato (legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 25);

6) Fondo destinato ad accogliere il finanziamento integrativo dei progetti speciali (legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 26).

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

1) Depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali marittime (41 organi gestori) (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 11, 17 e 51);

2) Fondo per il collocamento gente di mare e movimento ufficiali (45 organi gestori) (legge 18 marzo 1926, n. 562, e legge 16 dicembre 1928, n. 3042);

3) depositi cauzionali per controversie, per danni causati da navi e ricavato della vendita di oggetti ritrovati in mare (articoli 350, 75, 508 e 511 del codice della navigazione);

4) Fondo centrale per il credito peschereccio (legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 10, comma primo).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1) Avvocatura dello Stato - Gestione competenze ex articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, quale risulta modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 (24 organi gestori);

2) Fondo per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 (articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874);

3) Fondo per l'attuazione degli interventi statali per l'edilizia a Napoli (articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456);

4) Fondo per l'attuazione degli interventi statali per l'edilizia in aree esterne al territorio comunale di Napoli (articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456);

5) Fondo per i contributi in conto interesse sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica (legge 5 agosto 1981, n. 416, articolo 29);

6) Fondo centrale di garanzia (legge 5 agosto 1981, n. 416, articolo 33);

7) Fondo per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187);

8) Fondo per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187);

9) gestione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, previsto dal penultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

10) Fondo per la protezione civile (articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e articolo 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Depositi provvisori per contabilità speciali dei Provveditorati agli studi (regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, articolo 22) (93 organi gestori).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Contributi concessi all'Istituto superiore di sanità (legge 7 agosto 1973, n. 519).

MINISTERO DEL TESORO

1) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e Gorizia (3 organi gestori) (legge 18 ottobre 1955, n. 908);

2) Gestione separata presso il Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia (legge 11 novembre 1982, numero 828).

Presso la Direzione generale del debito pubblico

3) Gestione del cassiere del debito pubblico dei valori e somme di terzi per operazioni di debito pubblico (legge 16 febbraio 1962, n. 76).

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Fondo speciale per le agevolazioni ai turisti stranieri (legge 22 febbraio 1982, numero 44).

TITOLO II

NORME PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA RIVENDITA DI TABACCHI E CARTE VALORI POSTALI AI DETENUTI, DEL FONDO PER LA MENSA DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E DEGLI SPACCI COOPERATIVI MILITARI PER GLI AGENTI DI CUSTODIA

Art. 2.

(Rivendita speciale dei tabacchi per i detenuti e per gli internati)

Il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro della difesa, con propri decreti, possono autorizzare rispettivamente i direttori degli istituti penitenziari della Repubblica e i comandanti degli stabilimenti militari di custodia preventiva e di pena a richiedere al competente ispettorato dei Monopoli di Stato l'istituzione, nell'interno degli stessi istituti e stabilimenti, di rivendite speciali per lo smercio dei tabacchi ai detenuti ed agli internati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 53 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074.

Art. 3.

(Rivendita carte-valori postali per i detenuti e gli internati - Pagamento dei generi di monopolio)

Le rivendite di cui all'articolo 2 provvedono anche alla vendita delle carte-valori postali per i detenuti e per gli internati.

Per la provvista dei generi di cui all'articolo 2 nonché di quelli indicati al primo comma del presente articolo si applica il prezzo di tariffa con l'aggio previsto per le gestioni speciali dei Ministeri delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni.

Le somme occorrenti per l'approvvigionamento dei tabacchi e delle carte-valori postali sono prelevate dal peculio dei detenuti e degli internati.

Art. 4.

(Versamento degli utili)

Gli utili conseguiti nella gestione, costituiti dalla differenza fra il prezzo di acquisto dei tabacchi e delle carte-valori postali ed il prezzo di vendita ai detenuti ed agli internati, detratte le spese generali di gestione, vengono versati, entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, dalle singole direzioni degli istituti penitenziari e dal comando degli stabilimenti militari di pena su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In dipendenza e nei limiti dei versamenti di cui al comma precedente saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, assegnazioni di fondi ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero della difesa.

Art. 5.

(Spese generali di gestione)

Le spese generali di gestione, di cui all'articolo 4, comprendono: acquisto stampati

e cancelleria, pagamento canone, imposte e tasse relative, spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio.

Art. 6.

(Destinazione degli utili)

Il fondo costituito dagli utili di cui all'articolo 4 è destinato a beneficio dei detenuti e degli internati in forma di interventi assistenziali generici e specializzati, ad integrazione degli ordinari programmi di trattamento.

Gli interventi possono, in particolare, consistere in:

- a) pacchi dono e gratifiche in occasione delle festività;
- b) protesi dentarie, ortopediche ed oculistiche;
- c) sussidi;
- d) abbonamenti a riviste culturali e scientifiche per le biblioteche dei detenuti e per gli internati;
- e) premi speciali di lavoro;
- f) premi per attività culturali e sportive;
- g) spese per particolari forme di assistenza spirituale;
- h) contributi per traslazioni di salme dei detenuti e degli internati defunti;
- i) altre eventuali provvidenze a favore dei detenuti e degli internati.

Art. 7.

(Rendiconto annuale)

Le singole direzioni degli istituti penitenziari trasmetteranno al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena — il rendiconto annuale della gestione relativa alle rivendite di cui ai precedenti articoli 2 e 3, da assoggettare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, al controllo della

ragioneria centrale presso il predetto Ministero e della Corte dei conti.

Con analoga procedura il rendiconto annuale sarà trasmesso dal comando degli stabilimenti militari di pena al Ministero della difesa — Direzione generale per i sottufficiali e per i militari di truppa — per i prescritti controlli.

Art. 8.

*(Gestioni fuori bilancio
per gli agenti di custodia)*

Sono riconosciute le gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative alle sale di convegno, alle mense e agli spacci cooperativi per il personale del Corpo degli agenti di custodia nonchè ai soggiorni marini e montani e agli stabilimenti balneari, operanti nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria e sprovviste di personalità giuridica.

Alle gestioni di cui al precedente comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

Art. 9.

*(Termini per l'inoltro
agli organi di controllo dei provvedimenti
relativi alle gestioni di cui all'articolo 8)*

I provvedimenti relativi all'istituzione ed alla soppressione delle gestioni di cui all'articolo precedente dovranno essere comunicati, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia ed alla Corte dei conti, ai fini della tempestiva conoscenza delle gestioni per le quali è prevista la presentazione del rendiconto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

TITOLO III.

NORME PER LA SOPPRESSIONE, LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE GESTIONI FUORI BILANCIO CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE NELL'AMBITO DEI MINISTERI DELLE FINANZE, DELLA DIFESA, DELLA AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (CORPO FORESTALE DELLO STATO) E DELL'INTERNO (CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)

Ar. 10.

(Organi competenti a determinare la soppressione e la costituzione delle gestioni fuori bilancio relative ad attività di protezione sociale)

La soppressione e la costituzione di gestioni fuori bilancio che nell'ambito dei Ministeri delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, nonché presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolgono attività di protezione sociale, limitatamente alle categorie indicate al precedente articolo 1, saranno disposte con determinazione, rispettivamente, per le Finanze, del comandante generale della Guardia di finanza; per la Difesa, dei capi di Stato maggiore e del segretario generale della Difesa — ciascuno per il settore di propria competenza — in base alle attribuzioni loro conferite in materia di ordinamenti militari dai decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478; per il Corpo forestale dello Stato, del direttore generale dell'economia montana e delle foreste, nella sua qualità di capo del Corpo medesimo; per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'ispettore generale capo del Corpo predetto, in considerazione delle attribuzioni conferitegli dall'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Copia delle determinazioni di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa, entro 15 giorni dalla loro adozione, rispettivamente alle ragionerie centrali presso i Mi-

nisteri delle finanze, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno, nonchè alla Corte dei conti, ai fini della tempestiva conoscenza delle gestioni per le quali è prevista la presentazione del rendiconto ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

In appositi allegati ai rispettivi stati di previsione della spesa verrà data distinta dimostrazione della prevista destinazione delle somme alle diverse categorie di gestioni fuori bilancio che svolgono attività di protezione sociale sia di nuova costituzione, ai sensi del presente articolo, sia confermate, ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 11.

*(Termini per l'emanazione
di norme regolamentari)*

Ai fini del funzionamento delle gestioni fuori bilancio che svolgono attività di protezione sociale, di cui al precedente articolo, ove non abbiano già provveduto, le amministrazioni nel cui ambito operano dette gestioni emaneranno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite normative con decreto ministeriale di concerto con il Ministro del tesoro, in attuazione dei principi contenuti nella legge 25 novembre 1971, n. 1041, articolo 9, e nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 12.

*(Definizione dei rapporti pendenti
delle gestioni soppresse)*

Le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, operanti nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non

incluse tra quelle confermate ai sensi del precedente articolo 1, sono soppresse.

I rapporti di debito e credito delle gestioni di cui al precedente primo comma, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definitivamente regolati dall'organo o dal funzionario incaricato della gestione entro 90 giorni dalla data predetta ed il rendiconto finale dovrà essere rassegnato alla competente ragioneria centrale entro i successivi 30 giorni.

Per le gestioni fuori bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade che risultano soppresse in applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione al bilancio della predetta Azienda delle somme esistenti presso le gestioni stesse al momento della loro soppressione.

Per le gestioni fuori bilancio di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, sulla panificazione, operanti nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pur soppresse ai sensi della presente legge, le somme anticipate dai panificatori depositate presso le sezioni di tesoreria provinciale e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono versate alla locale Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il secondo comma dell'articolo 5 della predetta legge 31 luglio 1956, n. 1002, è sostituito dal seguente: « Alla domanda deve essere altresì unita la quietanza d'entrata della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'importo relativo alle spese di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, nella misura a tal fine stabilita dalla Camera medesima. Le somme versate in misura maggiore sono rimborsate per l'eccedenza rispetto alle spese effettuate ai sensi dello stesso comma del precedente articolo 3.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvedono ad istituire, nei propri bilanci, appositi capitoli per le entrate, le spese ed i rimborsi di cui ai precedenti commi quarto e quinto.

Art. 13.

*(Procedura per i versamenti all'Erario
delle somme dovute dalle Amministrazioni
comunali per le carte d'identità)*

Le carte d'identità sono rilasciate unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato alle Prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono alla distribuzione ai Comuni.

I Comuni per ritirare il quantitativo occorrente di detti documenti debbono esibire ai predetti uffici l'attestazione del versamento del corrispondente importo.